

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

relativa ad un disegno di legge della Repubblica italiana recante disposizioni integrative di etichettatura delle bevande confezionate in lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo

[notificata con il numero C(1999) 2897]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/631/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare gli articoli 16 e 17,

(1) considerando che, conformemente alla procedura prevista all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un disegno di legge recante disposizioni integrative di etichettatura delle bevande confezionate in lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo;

(2) considerando che tale disegno di legge mira ad imporre sull'etichettatura di queste bevande un'indicazione del tipo «pulire la superficie del coperchio prima dell'apertura ed evitare di bere direttamente dalla lattina»;

(3) considerando che, conformemente a quanto previsto nell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CEE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari;

(4) considerando che le misure d'igiene raccomandate dalle autorità italiane per l'utilizzo di questo tipo di imballaggio non sono poste in questione;

(5) considerando peraltro che l'etichettatura dei prodotti alimentari spesso non è il mezzo più appropriato per educare i consumatori in materia di igiene alimentare;

(6) considerando che il ricorso a campagne di informazione mirate a sensibilizzare i consumatori, e soprattutto i giovani consumatori, sulle misure di igiene da rispettare quando viene utilizzato questo tipo di lattine rappresenterebbe una misura più adeguata e comportante minori ostacoli per la libera circolazione delle bevande in questione;

(7) considerando che le esigenze invocate dal disegno di legge notificato sono manifestamente esorbitanti rispetto all'obiettivo perseguito;

(8) considerando che tale constatazione ha indotto la Commissione a esprimere un parere contrario conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 79/112/CEE;

(9) considerando che l'imposizione unilaterale da parte delle autorità italiane di un obbligo di questo tipo è fonte di nuovi ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari;

(10) considerando che è quindi opportuno chiedere alle autorità italiane di non adottare tale disegno di legge;

(11) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è tenuta a non adottare il suo disegno di legge recante disposizioni integrative di etichettatura delle bevande confezionate in lattine dotate di dispositivo di apertura a strappo.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 21.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione
